

REGOLAMENTO ANNALI ON LINE DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17 Novembre 2009
SENATO ACCADEMICO	24 Novembre 2009
DECRETO RETTORALE	D.R. Rep. n. 1846/2009 - Prot. n. 26858 del 23/12/2009

Entrata in vigore: 1° gennaio 2010

Art. 1

Gli Annali dell'Università di Ferrara sono una rivista scientifica periodica on line di proprietà dell'Università medesima.

Direttore responsabile ne è il Rettore. Gli Annali sono gestiti dalla Ripartizione Biblioteche Archivi e Musei

Art. 2

Negli Annali vengono pubblicati lavori contenenti contributi originali in lingua italiana o straniera di docenti e ricercatori dell'Università di Ferrara o di altri studiosi.

Atti di convegni di particolare interesse, tenuti presso l'Ateneo ferrarese, possono essere pubblicati come supplementi.

Data la natura scientifica delle pubblicazioni, i diritti di autore di carattere patrimoniale competono all'Università, ai sensi degli artt. 11 e 29 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (Legge 18 agosto 2000, n. 248)

Art. 3

Gli Annali on line dell'Università di Ferrara possono essere divisi nelle seguenti sezioni:

- Biologia e medicina
- Chimica
- Didattica e Formazione Docente (SISS)
- Fisica
- Scienze giuridiche
- Scienze storiche
- Scienze umane (Lettere, Filosofia)
- Museologia scientifica e naturalistica
- Scienze matematiche
- Scienze della Terra
- IUSS

Art. 4

I Comitati di redazione delle singole sezioni sono nominati con decreto del Rettore su proposta del Senato Accademico.

Tali Comitati devono essere costituiti da non meno di tre membri: essi, tuttavia, possono differire per numero di componenti.

Ogni Comitato di redazione elegge, nel proprio seno, un responsabile che dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Il Comitato di redazione, convocato dal responsabile della sezione, decide sull'accettazione dei lavori presentati, avvalendosi, di regola, del parere scritto di uno o più esperti eventualmente esterni al Comitato.

Art. 5

Il responsabile della sezione tiene i rapporti con gli autori e si può avvalere della collaborazione di un segretario di redazione da lui designato tra i docenti dell'Università di Ferrara.

Art. 6

Il Consiglio di redazione degli Annali on line è composto dai responsabili delle sezioni e dal Coordinatore della Ripartizione Biblioteche, Archivi e Musei. Esso cura il coordinamento delle attività editoriali delle singole sezioni e propone al Rettore la nomina, nel suo seno, di un Redattore degli Annali.

Art. 7

Il Redattore degli Annali, che dura in carica due anni e può essere riconfermato, tiene i rapporti con l'Amministrazione universitaria.

Il Redattore convoca il Consiglio di redazione in via ordinaria almeno una volta ogni anno accademico per presentare la relazione sulle attività editoriali svolte ed, in via straordinaria, quando ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta del Redattore dell'Università di Ferrara o di almeno tre membri del Consiglio di redazione.

Art. 8

L'attivazione di nuove sezioni degli annali online deve essere approvata dal Consiglio di redazione. La pubblicazione online all'interno del portale dell'ateneo è gestita dalla Ripartizione Biblioteche, Archivi e Musei nell'ambito del progetto di sviluppo dell'Open Access dell'Ateneo.

E' compito del Consiglio di redazione sviluppare proposte di organizzazione editoriale e grafica degli annali online coerenti con gli standard dell'editoria elettronica ad accesso aperto.

Art. 9

Le sezioni di scienze storiche, scienze giuridiche, scienze matematiche, museologia scientifica e naturalistica e chimica, possono pubblicare gli annali in edizione cartacea alle stesse condizioni editoriali previste per le edizioni on line. Le spese per la pubblicazione degli annali in edizione cartacea gravano sui bilanci dei dipartimenti di riferimento delle Sezioni degli Annali. I dipartimenti interessati assumeranno ogni decisione in merito alle pubblicazioni degli annali e della loro distribuzione in coerenza con le risorse disponibili e nel rispetto dei contratti stipulati dall'Ateneo per la stampa degli annali stessi.

Art. 10

Il presente Regolamento sostituisce tutti i precedenti riguardanti le pubblicazioni degli Annali. Ogni modifica dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato Accademico.